

Ungheria

di **Paolo Di Franco**, avvocato in Milano e Budapest

IL RISARCIMENTO DEL DANNO ALLA PERSONA IN UNGHERIA

Informazioni generali

Popolazione: 9.879.000 abitanti (2014)

Capitale: Budapest

Paese membro dell'UE dal: 01.05.2004

Seggi al Parlamento europeo: n. 21 seggi

Valuta: Fiorino ungherese (HUF)

PARTE GENERALE

A) FONTI

Da un punto di vista di diritto comparato, per via della passata esperienza storica il sistema civilistico ungherese deve sicuramente molto dei principi e della struttura codicistica all'esperienza pandettistica del BGB tedesco e dell'ABGB austriaco, mentre le caratteristiche dell'ordinamento giuridico ungherese improntate su un modello economico e sociale di stampo comunista, tipiche del quarantennio seguito alla seconda guerra mondiale e durato fino agli anni novanta dello scorso secolo, non ne hanno peraltro scalfito in maniera significativa i principi fondamentali.

Per quello che riguarda il diritto costituzionale, l'Ungheria si è data recentemente una Legge Fondamentale, entrata in vigore nel 2012, a cui ha fatto seguito soltanto un anno dopo l'entrata in vigore del nuovo codice civile riformato (Ptk.), che viene a sostituirsi alla precedente redazione dello stesso realizzata nel 1959.

B) PRINCIPI FONDAMENTALI

Il diritto ungherese relativo al risarcimento per responsabilità da atti illeciti previsto nell'attuale codice civile al libro VI, titolo XXVI alla voce "disposizioni e regole generali sulla responsabilità per danni", è tradizionalmente simile sotto un profilo di principi alla strutturazione di stampo tedesco-austriaco, che peraltro riprende nella stessa forma i concetti romanistici:

del principio generale di colpevolezza, per il quale una condotta illecita è perseguibile a condizione che vi sia **colpa** o negligenza del responsabile, principio che viene sancito dal § 519 Ptk. A tale principio vi sono peraltro **eccezioni significative**, come nel sistema tedesco, per quanto riguarda la responsabilità derivata da **circolazione stradale**, per via della diversa classificazione di responsabilità tra quelle derivanti da attività pericolose, aspetto che quindi meriterà un suo approfondimento nel prosieguo;

del principio risarcitorio, per il quale sorge il diritto in capo al soggetto danneggiato al **ripristino nello status quo ante**, o, quando questo non sia possibile come nel caso della riparazione del danno, al risarcimento sotto forma monetaria: recita infatti il § 522 Ptk che colui che arreca un danno dovrà risarcire in pieno la parte danneggiata per ogni danno. Secondo tale principio il risarcimento deve coprire:

- a) ogni perdita di valore della proprietà del danneggiato;
- b) ogni lucro cessante, nonché
- c) i costi necessari per l'attenuazione o l'eliminazione delle perdite finanziarie sopportate dalla parte danneggiata. Tuttavia, l'ammontare del risarcimento può essere ridotto da qualsiasi vantaggio finanziario ottenuto dalla parte danneggiata causato dall'atto illecito (**principio della compensazione vantaggiosa**). Infine, in casi di circostanze eccezionali, la corte può stabilire un risarcimento più tenue rispetto la perdita subita;

il principio sia del **concorso di colpa**, da cui sorge un diritto al risarcimento proporzionale al concorso di più soggetti nella causazione del danno (§ 524 Ptk), sia del concorso nella causazione del danno da parte della stessa persona danneggiata, che viene ad attenuare proporzionalmente o in alcuni casi anche ad escludere la risarcibilità del danno (§ 525 Ptk).

Infatti, la parte danneggiata ha l'obbligo di controllare e prevenire il danno subito, anche qualora tale obbligo consista in condotte omissive.

PARTE SPECIALE

A) DANNO DA LESIONE (in particolare da inc. stradale)

Gli articoli specifici alla responsabilità da circolazione di veicoli sono i §§ 535-539, che sono classificati, nel capitolo LXVIII del titolo XXVII del medesimo libro, quali disposizioni speciali per **attività altamente pericolose**. Come veniva precedentemente menzionato, tale collocazione segue l'indirizzo a tale tipo di disciplina del sistema tedesco, che pone parametri di responsabilità che parzialmente si scostano dal principio generale di colpevolezza, prevedendo una responsabilità aggravata tipica di chi pone in essere attività pericolose.

Anche precedentemente alla riforma del 2013, infatti, l'attività di circolazione di veicoli su strada è annoverata in Ungheria alla stregua di un'attività altamente pericolosa, che determina un regime di responsabilità più severo, e che si avvicina a quello della responsabilità oggettiva, invertendo fondamentalmente l'onere della prova da chi ha subito il danno a chi l'ha presumibilmente causato, rispetto alle disposizioni generali di cui al § 519.

Il § 535 infatti recita che una persona che esercita un'attività considerata altamente pericolosa sarà responsabile per ogni danno dalla stessa causato. Solo laddove la persona sia in grado di provare che il danno occorso sia dovuto a causa non evitabile al di là del controllo sulle attività altamente pericolose, la stessa sarà sollevata da responsabilità. La circostanza non evitabile ed al di fuori del controllo sulle attività pericolose, per quanto non corrispondente, si può dire che si avvicini molto al concetto di caso fortuito anche previsto dalla disciplina codicistica italiana, previsto dalla stessa proprio per responsabilità derivante da attività pericolose. Inoltre, il danneggiante viene esonerato da responsabilità solo se potrà provare che la propria condotta non può essere perseguibile.

Secondo il § 536, la persona che pone in essere l'attività imprudente (vale a dire nel caso di specie l'autista di un veicolo o ciclomotore) dovrà essere riconosciuta quale persona che pone in essere una attività altamente pericolosa, anche nel caso in cui le persone a causare il danno siano più di una. Anche nel caso di circolazione stradale, il concorso nel danno da parte della parte danneggiata determinerà l'esclusione o la diminuzione del risarcimento, salvo nel caso di concorso al danno della persona non imputabile, la quale se ha contribuito alla causazione del danno evitabile, in ogni caso il soggetto punibile che ha posto in essere l'attività pericolosa sarà pienamente responsabile anche nei confronti della persona non imputabile. Tale soggetto punibile potrà eventualmente esercitare azione contro colui che doveva occuparsi della sorveglianza del soggetto non imputabile.

Danni patrimoniali

Anche per il diritto ungherese vale di principio l'ipotesi di differenza, secondo la quale viene comparato il patrimonio del danneggiato prima e dopo l'accaduto. Il risultato viene tuttavia rivisto con valutazioni economiche o normative. Ciò conduce, come già precedentemente menzionato, al fatto che, nonostante il danneggiato riceva da terzi dei pagamenti e pertanto non è passivo di tangibili perdite patrimoniali, non debba crearsi per il danneggiante alcun vantaggio. Neppure il danneggiato deve arricchirsi per effetto dell'evento dannoso.

Il risarcimento di qualsiasi danno secondo il § 527 Ptk. deve avvenire in denaro, a meno che il risarcimento in casi particolari non sia possibile stabilirlo in diverse modalità. In caso di risarcimento per danni futuri, la corte può stabilire anche pagamenti periodici anticipati per specifici importi.

Nella determinazione della modalità di risarcimento, la corte non è tenuta necessariamente a seguire le richieste della parte danneggiata, anche se la stessa non può imporre una modalità di risarcimento a cui tutte parti vi si siano opposte.

Il risarcimento per il danno dovuto alla riduzione di reddito

Si tratta, proprio per il tipo di impostazione peraltro presente nei sistemi che si ispirano al BGB, del danno risarcibile più importante, in quanto l'ordinamento per molto tempo ha, se

non tassativamente escluso, fortemente limitato la possibilità di un danno risarcibile non direttamente collegato a parametri di perdita patrimoniale, diretta o indiretta. Pertanto, secondo il § 528 Ptk, ogni persona, la cui capacità di lavoro sia stata ridotta in conseguenza di un atto illecito avrà diritto ad ottenere un risarcimento per la perdita di reddito se – per le circostanze occorse ed al di là del suo controllo – i propri guadagni dopo l'evento lesivo siano inferiori ai redditi precedenti.

I pagamenti sono determinati in maniera combinata sulla base del grado di incapacità (da intendersi soprattutto come capacità lavorativa) sopravvenuta e dell'estensione della perdita di reddito. Tale combinazione, che potrebbe aprire peraltro alla possibilità da parte del giudice di una valutazione del danno più estesa e comprensiva anche di elementi che potrebbero essere valutati quali non prettamente patrimoniali, in realtà è pesantemente limitata **dall'assenza di parametri liquidativi standardizzati** e consolidati in merito alla sola liquidazione della invalidità e soprattutto che sia nettamente separata da valutazioni di perdita reddituale.

La perdita di reddito del danneggiato è calcolata sulla base della media di reddito mensile percepita l'anno precedente al danno, ma se la media ha subito un brusco cambiamento durante tale periodo, tale cambiamento dovrà comunque essere preso in considerazione. Se la perdita di reddito non può essere calcolata in tale modalità, dovrà essere applicata la media mensile di persone che esercitino lo stesso tipo di lavoro per la determinazione del danno.

Le spese sanitarie collegate alla cura del danneggiato

Naturalmente, ai sensi del § 522, andranno rimborsati tutti i costi che servono al ripristino dello stato di salute o che sono adatti a raggiungere questo scopo. Deve in questo caso venire rimborsata la spesa effettiva, comprovata da giustificativi di spesa.

Anche in Ungheria sono pertanto addebitati nella liquidazione del danno i costi per l'assistenza e le cure mediche, l'ospedale, i vari farmaci ed i dispositivi medici, la fisioterapia, le spese di trasporto necessarie per i trattamenti, nonché spese per i mezzi di trasporto per invalidi, sussidi elettronici per scrivere o ortopedici, spese per assistenza anche a domicilio.

B) DANNO DA MORTE

B1) DANNO DA MORTE - Il risarcimento del danno dovuto alla perdita di mantenimento.

Il caso morte e le aperture verso la valutazione del danno non patrimoniale

Per quanto attiene al caso morte determinato dalla condotta illecita, è prevista la liquidazione del danno determinato da *perdita del mantenimento* della persona scomparsa, così come prevede il § 529 Ptk. Tale risarcimento è dovuto anche qualora tale mantenimento non avrebbe potuto essere pagato in anticipo dal defunto. Il danneggiante sarà tenuto al pagamento di somme dovute per la perdita di mantenimento anche qualora il defunto non abbia adempiuto alle proprie obbligazioni di mantenimento o anche se la persona a cui non è stato pagato il mantenimento non abbia fatto ricorso per ottenerlo per una ragione scusabile.

Nella determinazione del danno da perdita di mantenimento dovranno essere tenuti in considerazione sia il reddito del defunto che l'ammontare del mantenimento perduto. Inoltre, nella liquidazione di tale danno il giudice dovrà tenere conto del fatto se la persona che chiede tale risarcimento sia senza reddito sufficiente per ragioni nella propria sfera di controllo, e se la persona che richiede tale risarcimento abbia proposto ricorso o abbia diritto di proporre ricorso contro quelle persone che hanno obbligazioni di mantenimento equivalenti a quelle del defunto. Nel caso di considerevole mutamento di circostanze, ciascuna parte avrà diritto a richiedere una riduzione o la cassazione del versamento degli assegni di mantenimento.

Secondo le previsioni codicistiche ungheresi coloro i quali hanno **titolo per la richiesta** dei danni sono, oltre al coniuge superstite, i parenti di primo grado, in linea ascendente e discendente.

Prima della recente riforma del 2013, oltre alle spese vive collegate al trasporto della salma ed alla sepoltura, veniva tenuto in considerazione, oltre alla risarcibilità del danno patrimoniale dovuto alla perdita del reddito della persona nell'ambito della famiglia, nei termini appena illustrati, anche il *danno fisico/psichico dovuto alla perdita del familiare*, che poteva essere oggetto di liquidazione, ***qualora tale danno fosse clinicamente accertabile e provato.***

Per quanto riguarda il danno non patrimoniale subito dai superstiti con la introduzione dei diritti della persona e della risarcibilità della violazione degli stessi al di là di meri profili patrimoniali, rinviamo alla trattazione che segue sui danni non patrimoniali. Vale solo aggiungere in questa sede che la quantificazione del danno complessivo risarcibile *nella passata giurisprudenza ante riforma* era piuttosto limitata sotto un profilo monetario, passando *da poche migliaia di euro a poche decine di migliaia di euro*.

I danni non patrimoniali: le novità introdotte dal codice riformato del 2013.

La novità del codice civile ungherese però in tema di responsabilità riguardano, per il **danno alla persona, la riconducibilità dello stesso alla violazione di diritti della persona** (in particolare il diritto alla vita ed all'integrità fisica) sancito dal libro II del codice riformato.

Recita infatti il § 42 del libro secondo che ogni soggetto è libero di far valere i propri diritti della personalità in modo che questi non vengano limitati o violati.

Le violazioni di questi diritti sono riportate al § 43 e sono qualsiasi violazione della vita, dell'integrità fisica o della salute; la discriminazione; ogni violazione della libertà personale o della privacy; la violazione della reputazione e la diffamazione; ogni violazione del diritto alla protezione della privacy e dei dati personali; ogni violazione del diritto al nome, ogni violazione alla identità del volto e della voce.

Tale riforma in tema di risarcibilità del danno alla persona operato nel codice civile rappresenta una svolta significativa con effetti molto importanti nella liquidazione del danno stesso, un tempo collegato quasi esclusivamente alla monetizzazione della mera perdita patrimoniale del soggetto danneggiato (diminuzione del proprio reddito a seguito delle lesioni personali, della capacità lavorativa, costi sopportati per le cure di riabilitazione).

Per effetto della riforma del codice civile del 2013, al di là della quantificazione del danno patrimoniale direttamente o indirettamente sofferto a causa di lesioni personali, l'ordinamento ungherese ha operato un notevole salto di qualità non solo e non tanto nel configurare la lesione personale come violazione di un diritto della personalità sancito dal libro secondo, quanto nel criterio di risarcimento del danno che finalmente prescinde da valutazioni di mero carattere patrimoniale sul danno biologico.

Il § 51 sancisce che una persona che si sia vista violare i propri diritti della persona avrà diritto di agire, secondo le circostanze del caso, per ottenere una pronuncia della corte

accertativa della violazione del diritto;

che ottenga una pronuncia che condanni alla cessazione della violazione, e che impedisca la commissione di ulteriori violazioni;

che imponga un ripristino nella situazione di diritto che sia appropriata e che colui che ha violato tale diritto faccia una pubblica dichiarazione relative al ripristino a proprie spese;

che ponga fine alla situazione di violazione con il ripristino dello *status quo ante*, annullando gli effetti della violazione o annullando la propria natura illecita;

che colui che ha commesso la violazione perda il vantaggio economico ottenuto con la violazione secondo i principi dell'ingiusto arricchimento.

Recita il **§ 52 Ptk** che colui che ha visto violati i propri diritti della personalità venga *risarcito per ogni violazione sofferta di carattere non patrimoniale*, al di là della previsione della risarcibilità del danno sotto un profilo patrimoniale. In questo modo fa ingresso nell'ordinamento giuridico ungherese il concetto di danno risarcibile alla persona quale violazione di un diritto della personalità indipendentemente da una perdita di carattere patrimoniale.

Nella precedente versione del codice, per quanto la giurisprudenza abbia cercato nel tempo di adattare la risarcibilità alle nuove istanze ed esigenze collegate alla considerazione di un danno non patrimoniale, di fatto la risarcibilità del danno alla persona difficilmente poteva trovare uno spazio autonomo rispetto al danno concepito in termini di perdita economica, di qualsiasi genere fosse.

Il comma due del § 52 fa espresso riferimento al fatto che, in relazione alle condizioni di risarcimento - come la definizione della persona responsabile e delle eventuali eccezioni – debbano essere applicate le già esaminate regole generali in tema di risarcimento del danno extracontrattuale, sempre che al di là della violazione di tali diritti non si siano verificati ulteriori danni che diano ugualmente titolo alla richiesta di un risarcimento degli stessi (nel caso vi fossero, pare di intendere dal testo legislativo, questi verranno accertati e liquidati in

aggiunta alla liquidazione del danno da violazione dei diritti della persona trattati nel libro II).

Al terzo comma del § 52 poi viene stabilito che il giudice sia tenuto a determinare l'ammontare del risarcimento in un importo monetario, prendendo in considerazione la gravità della violazione, la ripetizione della stessa, il grado della responsabilità, nonché l'impatto della violazione sulla persona danneggiata ed il proprio ambiente.

Ancora, al § 53, ciascun soggetto che abbia sofferto qualsiasi danno derivato dalla violazione dei propri diritti della persona avrà diritto di richiedere un risarcimento da colui che si è reso responsabile della violazione secondo i principi della responsabilità per danni risultante dalla propria attività illecita. Con questa precisazione il codice stabilisce che i gradi ed i livelli di responsabilità richiesti anche per la violazione dei diritti della personalità (e, per quanto interessa in questa sede, soprattutto al diritto alla vita ed alla integrità fisica e della salute) *varieranno a seconda del tipo di attività illecita posta dal danneggiante*, con la conseguenza che anche per i danni immateriali previsti dal libro II, **in caso di circolazione stradale**, *la responsabilità per la determinazione del risarcimento varrà valutata secondo i criteri di responsabilità aggravata previsti per le attività pericolose di cui ai §§ 535-539.*

B2) CASO MORTE - codice riformato 2013

Tornando al caso morte ed alle sue specificità, è evidente che la perdita della vita sia annoverabile tra i danni ai diritti della persona di cui al capitolo introdotto dalla novella legislativa. Con tale riforma del codice, combinata con la disciplina in tema di successione dei diritti dal *de cuius* agli eredi, appaiono trasmissibili secondo la dottrina prevalente alcuni diritti di risarcimento collegati alla violazione del diritto alla vita anche ai successori *mortis causa*, e pertanto ci si deve attendere per il futuro una piena risarcibilità del danno subito dalla vittima anche agli eredi, e non solo quindi la risarcibilità per la perdita della persona defunta (*pecunia doloris*). Anche, e forse soprattutto nel caso morte ci sarà da attendersi una valutazione discrezionale ancora una volta piuttosto ampia, in assenza di parametri certi conosciuti dalla giurisprudenza di merito nel passato.

Non esistendo regole di valutazione con parametri codificati o affermati nella prassi della giurisprudenza, ci sarà da attendere i nuovi orientamenti che la giurisprudenza di merito

nell'interpretazione del nuovo § 52 dovrà fornire nell'applicazione del nuovo testo legislativo.

I criteri di accertamento della responsabilità e della liquidazione anche del danno da perdita del defunto sono comunque quelli rinvenibili al terzo comma del paragrafo sopra menzionato, per il quale il giudice deve valutare molte circostanze per la qualificazione della responsabilità e della conseguente quantificazione del danno, vale a dire la gravità della violazione, la possibile ripetizione della stessa, il grado della responsabilità, nonché l'impatto della violazione sulla persona danneggiata ed il proprio ambiente

Come sopra menzionato, pur essendo presto per stabilire quale sarà la prassi di giurisprudenza in merito alla liquidazione del danno non patrimoniale, non rinvenendosi dati in merito a pronunce giudiziarie applicative delle recenti modifiche legislative, senz'altro si può affermare che vi potrebbe essere un ampio potere da parte del giudice di valutare il danno alla persona in ogni suo aspetto concreto, valutazione pertanto molto lontana da qualsiasi quantificazione supportata da precisi parametri valutativi di carattere tabellare. Questo sia per quanto attiene, per usare categorie familiari al giurista italiano, al danno biologico, sia per quanto concerne il concetto del danno morale o anche esistenziale.

Certamente, vista la mancanza di prassi e l'assenza di parametri comuni liquidativi per il danno non patrimoniale, probabilmente la situazione di incertezza dovuta all'ampia discrezionalità potrebbe indurre il giudice ungherese ad una certa timidezza nell'applicare i nuovi principi relativi al danno non patrimoniale, considerando probabilmente anche l'impatto economico-sociale che un aumento consistente degli importi liquidati giudizialmente potrebbe scontare in termini di aumento dei costi assicurativi almeno per i casi di assicurazione, obbligatoria e non, sulla responsabilità civile e professionale.

PRESCRIZIONE E ACCESSO ALLA GIURISDIZIONE

A) PRESCRIZIONE

Per quanto attiene alla prescrizione dell'azione, vi è un'importante differenza rispetto al regime generale in tema di responsabilità extracontrattuale: nel caso di danno da esercizio di attività pericolose e quindi anche in tutti i casi di danno derivato da circolazione stradale, la prescrizione ha un termine più breve, vale a dire di tre anni, rispetto a quello stabilito per la responsabilità civile da danno extracontrattuale ai sensi del § 519, che è invece di cinque anni (peraltro si tratta del termine di prescrizione ordinario in Ungheria).

C'è peraltro da aggiungere che la Corte Suprema in diverse sentenze ha opportunamente statuito che per le cause aventi per oggetto attività pericolose descritte (e quindi anche le attività relative alla circolazione stradale di veicoli) può essere anche applicato il termine di prescrizione più ampio di cinque anni, anche se, nei casi di azione successiva allo spirare del termine più breve, sarà possibile per il danneggiato la prova del danno soltanto secondo i normali principi codicistici di responsabilità extracontrattuale, senza cioè l'inversione dell'onere della prova previsto per le attività pericolose. Sarà pertanto in tali casi onere della parte danneggiata provare pienamente il rapporto di causalità tra la condotta illecita del danneggiante ed il danno sofferto, secondo quanto previsto dal § 519 e ss.

La prescrizione in ogni caso può essere interrotta mediante comunicazione scritta inviata a controparte contenente la volontà di far valere tali diritti in causa, non essendo necessaria (come invece in altri ordinamenti dell'area centro-orientale) l'interruzione tramite notifica di un atto giudiziario.

B) ADR

In Ungheria le cause relative al risarcimento del danno extracontrattuale, e quindi anche quelle relative al danno alla persona, si propongono avanti al giudice ordinario, in composizione monocratica per quanto riguarda il primo grado. Esistono tre gradi di giudizio, un primo presso il Tribunale (Torvényszék), un secondo in appello, in composizione collegiale (Iteletabla) ed uno finale presso la Corte suprema (Kùria), anch'essa in composizione collegiale. Per la verità, in alcuni casi specifici di violazione di diritti è possibile anche ricorrere presso la Corte Costituzionale, che però ha ultimamente molto ristretto le possibilità di ricorso presso la stessa.

Per le cause contro società assicurative straniere l'ente competente è la MABISZ, ente che poi incarica un'assicurazione locale di seguire e corrispondere gli indennizzi liquidati secondo le varie convenzioni interassicurative internazionali.

Nel caso una o più parti rimangano contumaci in un giudizio in Ungheria, il giudice nomina d'ufficio un procuratore speciale a seguire il processo, le cui spese sono anticipatamente poste a carico della controparte.

I giudizi mediamente durano tre anni in primo grado, meno di un anno circa in appello, stesso tempo presso la Corte Suprema. I costi per l'instaurazione di un processo ordinario (tasse di iscrizione a ruolo) sono del 6% del valore azionato in primo grado e dell'8% in secondo grado. E' prassi concordare le spese legali e gli onorari degli avvocati attraverso accordi con i clienti. E' abbastanza comune la previsione di un compenso fisso più una percentuale (*success fee*) sul risultato di causa. La soccombenza determina il pagamento delle spese di lite da parte della parte soccombente, che possono essere liquidate dal giudice sulla base del contratto stipulato tra parte e avvocato, anche con possibilità di ridurre le stesse se ritenute eccessive, oppure in assenza della produzione del contratto di assistenza tali spese possono essere liquidate autonomamente secondo equo apprezzamento.

Sotto un profilo probatorio, per quanto attiene al danno biologico, la perizia medico-legale così come concepita in Italia, in assenza di parametri codificati o di prassi giurisprudenziale, non sarebbe nemmeno possibile. Le perizie medico-legali operate dagli specialisti di settore pertanto certamente forniscono i parametri di gravità delle lesioni subite dal soggetto vittima delle lesioni, e rappresentano il materiale probatorio fondamentale per la liquidazione del danno da parte del giudice, e senza il quale il giudice non avrebbe certamente competenze per stabilire il grado di importanza delle lesioni.

Tuttavia non esistendo tabelle di calcolo del danno come esistono altrove (ed in particolare in Italia) l'ordinamento lascia certamente maggiore discrezionalità al giudice nella quantificazione del danno, rapportato non soltanto alla gravità della lesione, ma del comportamento di colui che ha causato il danno e degli effetti nei confronti di colui che ha subito tale danno. In ogni caso, la consulenza legale d'ufficio di un medico specialista in queste circostanze viene praticamente sempre utilizzata dai giudici.

Al di là del giudizio ordinario, esistono in Ungheria strumenti di *alternative dispute resolution*, di introduzione peraltro abbastanza recente. L'istituto della mediazione,

introdotto nell'ordinamento ungherese soprattutto in virtù dell'intervento della normativa comunitaria, pur non essendo escluso dalla materia del risarcimento per danni alla persona, non è obbligatorio, e, per quello che è dato conoscere, non è attualmente molto praticato. Anche in questo caso, occorrerà probabilmente attendere uno sviluppo maggiore della prassi per stabilire il successo o meno di questi nuovi strumenti, che non dipende soltanto dai nuovi mezzi legislativi che li rendono possibili, ma anche del grado di incidenza del gradimento e della fiducia negli stessi da parte di chi dovrebbe servirsene, e della concreta conoscenza degli stessi strumenti da parte della società e dei vari operatori professionali.

Milano, 11.06.2015 – 30.04.2016

Paolo Di Franco, Avvocato in Milano - Budapest

APPENDICE

Per il Vs. Stato di appartenenza, si chiede di indicare gli importi generalmente liquidati in tre casi tipo, specificando se gli importi vengono liquidati in base ad equità, tabelle/raccolte giurisprudenziali o sono importi predeterminati per legge.

morte istantanea della vittima primaria causata da incidente stradale -

*importo liquidato per il **SOLO danno non patrimoniale ai congiunti indicati:***

morte di ragazzo di 15 anni



ai due genitori e alla sorella convivente di anni 17.

morte di uomo di 40 anni



alla moglie di anni 40, figlio di 15 anni e figlia di anni 17.

morte di donna di 70 anni



al marito di anni 70, figlio non convivente con famiglia, figlia non convivente senza famiglia.

UNGHERIA

morte di ragazzo di 15 anni



ante riforma 2013: DANNO NON PATRIMONIALE GENERALMENTE NON RICONOSCIUTO, si hanno casi di liquidazioni di danni dovuti allo choc derivato da perdita del defunto che vanno dai 5.000,00 ai 30.000,00 euro ai parenti stretti conviventi, sulla base di accertamenti clinici ed a prescindere dall'età del defunto

NON CI SONO ATTUALMENTE CASI ARRIVATI ALLA CORTE SUPREMA (e pubblicati) di liquidazioni post riforma

morte di uomo di 40 anni



come sopra

morte di donna di 70 anni



come sopra

L'importo che voi indicate è derivato da tabelle di legge, da raccolte di sentenze o da singole sentenze (equità)?

Ante riforma la liquidazione del danno non patrimoniale, nella sola ipotesi in cui era consentita (choc subito dai superstiti) era determinato secondo equità, sulla base di una prassi di giurisprudenza diffusa sui predetti parametri.

Post riforma bisogna attendere la nuova prassi, ma i poteri secondo equità dei giudici rimangono confermati anche se su basi normative fondanti di diverso tipo (lesione dei diritti della persona).

A cura di Paolo Di Franco

Con il coordinamento del Gruppo Europa Osservatorio Milano (GEM)